



La garanzia di conformità

In caso di **difetto di conformità**, il codice del consumo stabilisce due diversi livelli di tutela: il **consumatore** ha, in prima battuta, diritto alla “riparazione” o “sostituzione”. L’utilizzo da parte del legislatore di questi vocaboli trova giustificazione nel fatto che la garanzia di conformità è stata elaborata con specifico riferimento ai beni di consumo, e dunque ad oggetti che siano prodotti in serie.

Anche se in Italia non sono noti casi in cui si sia confermata (o negata) l’applicazione di queste regole, questi i rimedi sembrano utilizzabili anche con riferimento alla compravendita di un cavallo. Gli effetti pratici sono i seguenti: nel caso in cui il difetto riscontrato sia agevolmente curabile, il professionista sarà tenuto ad intervenire gratuitamente, ponendovi rimedio (“riparazione”). In alternativa, ove il difetto sia di tipo permanente, il **professionista** (si pensi ad un allevatore) sarà tenuto a procurare al consumatore un nuovo cavallo (“sostituzione”).

Ove questi due rimedi non risultino esperibili, entrano in gioco le tutele di secondo livello: in base a queste il consumatore potrà richiedere la riduzione del prezzo, sempre che intenda rimanere proprietario del cavallo “difettoso”, oppure la risoluzione del contratto. Quest’ultimo rimedio è senza dubbio il più efficace perché comporta lo scioglimento del contratto e dunque, rispettivamente, la restituzione del cavallo “difettoso” al venditore e la restituzione integrale del prezzo al compratore.

Va, infine, precisato che per poter avvalersi della garanzia di conformità, il consumatore è tenuto a rispettare dei limiti di tempo: deve denunciare il difetto al professionista entro un termine massimo di due mesi dalla scoperta ed azionare in giudizio i propri diritti entro due anni dalla consegna del cavallo.